



TRIBUNALE DI VERBANIA

PRESIDENZA

Prot. 46

Al Sig. Prefetto del VCO

Ai Comuni del Circondario anche per il successivo inoltro alle RSA

All'Azienda Sanitaria VCO

Al CISS Verbania, CISS Ossola e CISS zona Cusio-Omegna

Al Comune di Arona – Settore Servizi alla Persona

Al Dirigente della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

– Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Verbania

All'Ordine degli Avvocati di Verbania

Oggetto: adempimenti per il consenso alla somministrazione della vaccinazione contro il Covid 19 e consenso informato per pazienti interdetti, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno.

IL PRESIDENTE

Visto il DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 5 così recita: “

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analogha struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi uno e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, in altre parole il direttore sanitario dell'ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. *Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.*

9. *Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.*

10. *In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché' disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale”;*

Vista la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 3 così detta:

3. *Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.*

4. *Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.*

5. *Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”;*

si osserva.

Al fine di individuare linee interpretative concordate in relazione al decreto legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti abilitati a prestare il consenso informato sono:

1. gli interessati da soli in caso siano capaci (a prescindere da problemi fisici quali cecità, problemi motori o altro da risolversi con modalità alternative quali audio-registrazioni o a mezzo di interpreti)
2. gli amministratori di sostegno, tutori e curatori;
3. I direttori Sanitari o i responsabili medici delle RSA e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL (ATS) o i delegati di questi ultimi, in caso di
 - A) incapacità naturale degli interessati privi di sostegno, tutela o curatela
 - B) irreperibilità dell’amministratore di sostegno o tutore;
 - C) indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3 (coniuge,

persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado)

I soggetti di cui al punto 4 assumono la funzione di amministratore di sostegno, limitatamente alla prestazione del consenso, ma NON sono amministratori di sostegno, e pertanto non dovranno prestare giuramento né dovranno rendicontare la loro attività gestoria che si riduce alla prestazione del consenso alla vaccinazione.

In ogni caso, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 D.L. 1/21 sopra riportato, i soggetti di cui al comma 2 della citata norma sono chiamati a sentire, "ove già noti" il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, prima di prestare il consenso e nella richiesta di convalida devono indicare i parenti noti e rendere conto delle ricerche effettuate per rintracciarli.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 5 in caso di dissenso dei parenti, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, in altre parole il direttore sanitario dell'ASL o il suo delegato, possono richiedere, con **ricorso** al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, **di essere autorizzati a effettuare comunque la vaccinazione.**

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5, in assenza di disposizione anticipate di trattamento e di irreperibilità o mancanza di parenti, o indisponibilità dei medesimi, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno ("sui generis") di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato **immediatamente**, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla Direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa, chiamato quindi a convalidare o meno il predetto consenso entro 48 ore dalla ricezione.

Esemplificativamente deve intendersi che il ricorso al Giudice Tutelare riguardi i seguenti casi:

CONVALIDA AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 5 D.L. 1/21

- Incapace naturale che non abbia formulato disposizioni anticipate di trattamento per il quale non vi siano coniuge, convivente ovvero parenti fino al terzo grado, ovvero incapaci naturali per cui gli stessi non siano stati reperiti, ovvero incapaci naturali per cui gli stessi non abbiano voluto esprimere volontà;

il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, o in ulteriore subordine il direttore sanitario dell'ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o un suo delegato sono chiamati a inoltrare via pec il modulo di consenso al fine di ottenerne la convalida entro 48h o di attendere comunque il decorso di tale termine. In questi casi al GT vanno allegati i documenti comprovanti la sussistenza dei presupposti, ovvero:

1. la **incapacità naturale**, cioè la impossibilità del soggetto di comprendere la situazione ed esprimere la sua volontà, mediante la produzione di documentazione medica specialistica

(ad esempio valutazione MMSE, valutazione medica, possibilmente specialistica, accertamento medico della patologia che genera l'incapacità),

2. **situazione familiare** in cui manchino coniuge, convivente o parenti fino al terzo grado, per esprimere o rafforzare il consenso (dichiarazione in ordine ai nominativi dei parenti noti o dichiarazione di assenza di parenti noti ovvero **esito delle ricerche, anche informali**, effettuate senza successo per rintracciarli, quando ne sia nota la esistenza, ovvero **esito dei colloqui** circa l'invito ad assistere il parente degente nella espressione del consenso

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 5 LEGGE 219/2017

- ricorso dei soggetti di cui al comma 2: richiamato dal comma 4 art. 5 D.L. 1/21 su ricorso del direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, in altre parole il direttore sanitario dell'ASL o il suo delegato in caso di **dissenso dei parenti consultati**;
- ricorso dei parenti: richiamato dal comma 10 art. 5 D.L. 1/21 su ricorso del coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado in caso di **rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato rifiuto del vaccino da parte dell'amministratore.**

Quanto, infine, alle modalità di trasmissione, le richieste di **convalida** con la documentazione allegata vanno trasmessi alla seguente pec volgiurisdizione.tribunale.verbania@giustiziacert.it

Gli allegati dovranno essere elencati nella richiesta di convalida e dovrà essere inviata **una pec per ogni degente, contenente richiesta di convalida, consenso espresso e documentazione allegata, con oggetto formulato con il seguente schema:**

“CONVALIDA ex art 5 DL 1/21 per x C.F. xxx”

Amnesso è anche il **deposito tramite PCT avvalendosi di avvocato della RSA o del degente, ovvero avvalendosi di altri professionisti abilitati**. In caso di trasmissione con processo civile telematico va usato il registro Volontaria Giurisdizione e l'oggetto **413999**; stessi oggetto e registro vanno utilizzati per i ricorsi ex art. 3 c. 5. l.219/2017 in caso di volontà contraria alla vaccinazione di degente o coniuge/convivente/parente, **che però non può essere presentato via pec**, nella disciplina emergenziale, atteso che la deroga del DL 1/21 vale solo per le convalide. Previo appuntamento telefonico potrà essere ammesso anche il deposito cartaceo di più pratiche, raggruppate per casa di cura o PVSR (Punto Vaccinale in Struttura Residenziale), presso la cancelleria del Giudice Tutelare, chiamando al numero 0323/555870 – 0323/555871 -0323/555868.

Con preghiera, per i Comuni del Circondario, di comunicare la presente direttiva **alle RSA presenti sul proprio territorio**.

Verbania, 14 gennaio 2021

Il Presidente del Tribunale Dr Luigi Maria Montefusco



